

Prot. n. 21406 del 03/10/2023

Al Presidente del Consiglio regionale  
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE

**OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 273 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo"**

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 2 ottobre 2023, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 273 "*Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo*".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

*Il Presidente*  
Davide Sannazzaro  
*(Firmato in originale)*

AJ/SS/AB/LP

**Parere in ordine al disegno di legge n. 273 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo"**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

- Visto l'articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 19 settembre 2023 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n. 273 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo";
- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;
- Preso atto dell'istruttoria e delle osservazioni pervenute dal Comune di Torino, che si allegano in quanto di carattere tecnico;
- Rilevato che il disegno di legge promuove la tutela e il benessere nel proprio territorio degli animali da affezione, andando ad abrogare sei leggi regionali in materia e raggruppando altre disposizioni contenute in leggi settoriali;
- Preso atto delle proposte emendative presentate dalla Città di Torino;

**Delibera**

all'unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 273 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo".

Il Presidente  
Davide SANNAZZARO  
(Firmato in originale)



## CITTA' DI TORINO

La Vicesindaca  
Personale, Patrimonio e Cooperazione Internazionale

Torino, 2/10/2023

Prot. n. 3217

Al Presidente del Consiglio Autonomie Locali  
Davide Sannazzaro  
e.mail: cal@cr.piemonte.it

OGGETTO: Richiesta di osservazioni – Disegno di Legge n. 273 “Disposizioni coordinate in materia di tutela animali da affezione prevenzione del randagismo”.

Gentile Presidente,

sentiti gli Uffici in ordine al Disegno di Legge n. 273 “Disposizioni coordinate in materia di tutela animali da affezione prevenzione del randagismo”, si riportano di seguito le seguenti osservazioni:

"Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo."  
Titolo I (Disposizioni generali)

Art. 3.

h) colonia felina: aggregazione di almeno 4 gatti liberi che convivono e frequentano abitualmente una determinata area pubblica;

*“La colonia felina è identificata attraverso il punto dove vengono alimentati i gatti. Criterio difficilmente applicabile in quanto i gatti sono ugualmente tutelati come liberi. La finalità dello status di colonia felina è amministrativo.”*

n) valutatore cinofilo *“Non si comprende che figura sia. Sarebbe meglio sostituire con Veterinario Comportamentalista (professionista nell’area del comportamento animale)”*

Art. 4.

(Obblighi e doveri del responsabile di un animale d'affezione)

*“La definizione di animale d’affezione, come da L.34/93, comprende “tutti quegli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo” non solo cani o gatti come indicato nei successivi. Risulta necessario specificare meglio la definizione di animali d’affezione e armonizzare i commi.”*

1. Il responsabile di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, ai fini della registrazione nel Sistema Nazionale Anagrafe Animali da Compagnia (SINAC) di cui all' articolo 20 , provvede, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo, a far identificare l'animale tramite l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato "microchip".



## CITTA' DI TORINO

La Vicesindaca  
Personale, Patrimonio e Cooperazione Internazionale

*“Obbligo di chip al gatto non in armonia con altri articoli e commi”*

Art. 4 c. 4 *“citato solo il cane”*

Art. 20 c. 4. *“in riferimento ai gatti parla di possibilità e non di obbligo di registrazione al SINAC”*

6. Il proprietario di animali d'affezione, non destinati alla riproduzione o allevamento, ha l'obbligo di effettuare la sterilizzazione entro il raggiungimento della maturità sessuale, ovvero, se già adulti, entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*“sentito il parere del medico veterinario e del medico veterinario comportamentista a tutela del benessere e della salute dell'animale anche nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.”*

Art. 5.

(Obblighi del responsabile di un cane ad aggressività non controllata)

*“definizione di cane ad aggressività non controllata, si tratta di morsicatore?”*

3. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) *“ (invertire i due Enti),”* gli Ordini professionali dei medici veterinari, i Dipartimenti di Scienze veterinarie, le associazioni e gli enti di protezione degli animali, nonché educatori di comprovata esperienza riconosciuti da Enti o Federazioni nazionali, istituiscono e organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione. Le caratteristiche dei percorsi formativi dovranno rispettare i contenuti base di cui al Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009 (G.U. n. 19 del 25 gennaio 2010) e saranno specificate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

*“i percorsi sono in carico ad Asl, che poi gestisce le valutazioni citate al c.4 del presente articolo.”*

8. Il responsabile del cane ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento.

*“E a impegnarsi per trovargli una idonea collocazione (trascorsi i 10 gg di osservazione sanitaria qualora si intendesse morsicatore)”*

Titolo II

(Benessere e contrasto al randagismo)

Capo I

ART. 6

2. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare salvo che per ragioni sanitarie certificate da un medico veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per urgenti e solo temporanee ragioni sicurezza, ovvero, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, per ragioni cinotecniche. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

*“Il divieto totale di catena pare eccessivo”*

ART 7

2. Gli animali *“Parrebbe una regola estesa per tutti gli animali non solo per i cani”* utilizzati per la pratica dell'accattonaggio sono sottoposti a sequestro a fini di confisca se è accertato che non sussiste un legame affettivo tra il detentore e l'animale. Se risulta accertato il legame affettivo, l'animale è sottoposto ad applicazione sottocutanea del microchip e a iscrizione nell'Anagrafe, se tali obblighi identificativi risultano disattesi.



## CITTA' DI TORINO

La Vicesindaca  
Personale, Patrimonio e Cooperazione Internazionale

Art. 8.

(Divieto di offrire animali d'affezione in premio o vincita)

*"Divieti elencati all'art.6"*

Capo II

(Del benessere degli animali)

Art. 10

5. Nei locali aperti al pubblico e sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere condotti al guinzaglio e con museruola al seguito.

*"Secondo questa disposizione sarebbero compresi anche i cani di piccola taglia e parrebbe eccessivo"*

CAPO VI

(Del contrasto al randagismo)

Art. 20

4. Al SINAC possono essere iscritti tutti i gatti e gli altri animali d'affezione

*"Non in armonia con art. 4 c. 1"*

Art. 21

3. I comuni, singoli o in forma associata, mettono a disposizione delle ASL, per la realizzazione della rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.

*"L'identificazione avviene nei locali Asl, con proprio personale tecnico"*

8. I comuni possono accedere al SINAC per consultazione, registrazione *"(la registrazione è in capo ad Asl, non competenza dei comuni)"* dei casi di smarrimento, di decesso e per conoscere i dati di ritorno aggiornati relativi agli animali sottoposti all'obbligo di identificazione detenuti nel territorio comunale. Il SINAC è consultabile dalle Forze dell'Ordine e dai soggetti di cui all' articolo 6, comma 2 della Legge n. 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

Art. 23

4. La Regione promuove il contrasto al randagismo attraverso il sostegno di progetti volti alla profilazione genetica *"(cosa si intende per profilazione genetica e quali sono i dati che supportano il contrasto del randagismo mettendo in atto questa pratica)"* degli animali d'affezione.

Art. 24

6. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità *(Non viene precisato quali necessità possano essere e non si comprende se viene estesa la possibilità di spostare i gatti unicamente per problemi igienico - sanitari di cui al c. 4)."* Lo spostamento ad altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal comune, previo parere del Servizio veterinario pubblico. *"Ci si chiede se non possa essere considerato eccessiva l'acquisizione del parere Asl"*.

8. I gatti che vivono in libertà, anche se non appartenenti a colonie dichiarate, sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL, anche con la collaborazione di medici veterinari convenzionati.



## CITTA' DI TORINO

La Vicesindaca  
Personale, Patrimonio e Cooperazione Internazionale

*“Come si armonizza con il c. 11 se il comune è già strutturato per provvedere a cattura e sterilizzazione di gatti ferali? Vedi anche il c11 ...le spese x le sterilizzazioni sono a carico dei comuni singoli o associati”*

11. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina, anche con il sostegno regionale sono a carico dei comuni, singoli o associati. *“disarmonico c.8”*

Art. 25

8. Il comune, l'associazione o l'ente gestore del canile garantiscono la sterilizzazione obbligatoria dei cani ospiti del canile entro trenta giorni dall'ingresso.

*“sentito il parere del medico veterinario e del medico veterinario comportamentalista x tutela del benessere e della salute animale”*

9. Nei canili pubblici sono consentiti gli accessi alle guardie zoofile. *“Non viene precisata l'attività e le competenze”*

Art. 26

4. Nei presidi di cui al presente articolo sono consentiti gli accessi alle guardie zoofile. *“Vedi commento art 25 c. 9”*

Art. 28

1. Chiunque rinviene animali feriti o vaganti che necessitano di soccorso deve dare tempestiva segnalazione al comune, il quale attiva gli eventuali altri soggetti interessati, fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Nel caso di animali feriti o vaganti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità devono essere allertate le strutture operative della protezione civile competente per territorio. *“Non rientra tra le attività previste a livello nazionale di protezione civile”*

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti,

Michela FAVARO

